

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1979

Concessione di un contributo annuo alla Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto presidenziale 7 ottobre 1970, n. 820, è stata eretta in ente morale l'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, la quale persegue finalità altamente morali proponendosi, tra l'altro, di promuovere e cementare l'unione di tutti i dipendenti in congedo dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di prestare loro assistenza morale ed economica, di rinsaldare i vincoli di cameratismo e fratellanza con i colleghi ancora in servizio.

L'Associazione trae i mezzi finanziari ordinari necessari per la realizzazione delle proprie finalità soprattutto dai contributi dei soci; tali entrate non sono però sufficienti a garantire un adeguato sviluppo dell'attività associativa che consenta di impiegare tutte le energie disponibili per la realizzazione degli scopi sociali.

Si rende, pertanto, necessario, in analogia a quanto si è stabilito con la legge 31 luglio 1956, n. 935, per le Associazioni d'arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e con la legge 20 ottobre 1960, n. 1266, per l'Associazione nazionale dei finanzieri in congedo, concedere un congruo contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza mediante apposito stanziamento in bilancio.

A tale esigenza risponde l'unito disegno di legge, il quale nell'articolo 1 stabilisce la misura massima della sovvenzione che può essere concessa per ogni esercizio finanziario e nell'articolo 2 assicura la copertura della spesa.

Il presente disegno di legge, decaduto per la fine della VII legislatura mentre era all'esame del Senato (atto n. 1305), viene ora ripresentato nell'identico testo, con la clausola finanziaria aggiornata.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di lire 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 24.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1979 si provvede, quanto a lire 12.000.000, a carico del capitolo n. 2507 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1978 e, quanto a lire 12.000.000, mediante pari riduzione dello stesso capitolo n. 2507 dell'anno 1979 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.